CAMERA DEI DEPUTATI N. **3033**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE LORENZIS, AGOSTINELLI, ALBERTI, BARONI, BASILIO, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, CANCELLERI, CARINELLI, CASO, CECCONI, CIPRINI, COLLETTI, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, DA VILLA, DAGA, DALL'OSSO, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DIENI, D'UVA, FERRARESI, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, GRANDE, L'ABBATE, LIUZZI, LOREFICE, LUPO, MANTERO, MICILLO, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, SCAGLIUSI, SPESSOTTO, TERZONI, TOFALO, VACCA, VALLASCAS

Modifiche alla legge del 29 gennaio 1992, n. 113, in materia di obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni cittadino residente defunto prima del compimento del cinquantesimo anno di età

Presentata il 13 aprile 2015

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ha lo scopo di modificare la legge n. 113 del 1992, che ha introdotto l'obbligo di piantare un albero per ogni nuovo nato al fine di incentivare gli spazi verdi urbani.

La legge è stata successivamente modificata dalla legge n. 10 del 2013 che, tuttavia, per un verso, ne ha limitato il campo di applicazione, riducendo l'obbligo solo per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e, per un altro verso, ne ha ampliato il campo di applicazione, estendendo l'obbligo anche in caso di adozione di un minore.

Inoltre, con le modifiche del 2013, si è inteso rendere tale obbligo più effettivo prevedendo termini e modalità più pun-

tuali. Nello specifico, i comuni devono fornire informazioni sul tipo di albero scelto per ogni bambino e sul luogo in cui è stato piantato, provvedendo anche a un censimento annuale di tutte le piantumazioni. In particolare, è stato istituito il bilancio arboreo del comune per il censimento e per la classificazione degli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica, da rendere noto da parte del sindaco « due mesi prima della scadenza naturale del mandato ».

In termini più generali, la legge n. 10 del 2013 introduce norme a tutela degli alberi monumentali e ridefinisce la Giornata nazionale dell'albero, celebrata il 21 novembre, che punta a « perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto », ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni, con le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale. Tale aspetto è da ritenere educativo, in quanto ha lo scopo di sensibilizzare i giovani alle tematiche relative alla salvaguardia delle risorse fitogenetiche, di promuovere una cultura arborea sostenibile e di conservazione delle diversità biologiche, aumentando in tal modo la consapevolezza di quanto gli alberi siano fondamentali per la vita dell'uomo e per tutto l'ecosistema.

Sul rispetto della normativa è stato previsto che vigili il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con una serie di compiti e relativi poteri sostanzialmente di monitoraggio e di tipo consultivo.

Tuttavia, pur nel tentativo di promuovere una visione prospettica di tutela e di valorizzazione ambientale attraverso lo sviluppo degli spazi verdi urbani, le misure previste appaiono ancora insufficienti, evocando l'urgenza di un'estensione del campo applicativo ed un più efficiente controllo sulle azioni degli enti competenti, promuovendo l'ottemperanza degli obblighi mediante un sistema di incentivi e il subentro di istituzioni sovraordinate che possano esercitare poteri sostitutivi.

Non si può più rimandare un ripensamento di specifiche politiche di salvaguardia considerando che la qualità della vita è in evidente decadimento.

Per questo, l'articolo 1 della presente proposta di legge prevede anche la piantumazione per la perdita precoce di un cittadino di età inferiore a 50 anni che non può che rivelare il peggioramento delle condizioni di salubrità del nostro Paese; per tale ragione la piantumazione di un nuovo albero è la manifestazione di un monito per la cittadinanza, ma soprattutto per i rappresentanti delle istituzioni locali che sono garanti della salute dei propri concittadini.

Non sono confortanti i dati in merito alla natalità e alla mortalità del nostro Paese. Secondo i dati del bilancio demografico della popolazione residente sono stati 534.186 gli iscritti all'anagrafe per nascita nel 2012, oltre 12.000 in meno rispetto al 2011. Il dato conferma la tendenza alla diminuzione delle nascite iniziata dal 2009: oltre 42.000 nati in meno in quattro anni. Nel 2013 sono stati iscritti all'anagrafe per nascita 514.308 bambini, quasi 20.000 in meno rispetto al 2012. Il dato conferma che è in atto una nuova fase di riduzione della natalità: oltre 62.000 nascite in meno a partire dal 2008.

Purtroppo anche i dati sulla mortalità confermano tendenze negative: i decessi in età compresa tra quaranta e cinquanta anni sarebbero, da un'analisi delle tavole di mortalità pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica, pari a 262, sommando

uomini e donne, per il 2011, a 2.564 per il 2012 e a 2.535 per il 2013, per cui si avrebbe un notevole incremento della piantumazione che focalizzerebbe ancora di più l'attenzione su queste preoccupanti tendenze alla mortalità precoce.

L'articolo 1 intende altresì superare la limitazione della previsione dell'obbligo di piantumazione per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti estendendo tale obbligo a tutti i comuni che hanno più di 5.000 abitanti, perché risulta più coerente con l'obiettivo generalizzato e diffuso di tutela della salute pubblica e di promozione di condizioni ambientale migliori.

Pertanto l'obbligo si estenderebbe a circa 1.720 comuni italiani, comportando un notevole aumento dello sviluppo del verde pubblico urbano e, di conseguenza, avrebbe effetti positivi sul tasso del consumo di suolo e sulla sua qualità.

Infatti, attività antropiche e di scelte di uso non sostenibili comportano l'aumento del consumo di suolo con conseguente perdita irreversibile di preziose risorse ambientali e di funzioni ecosistemiche, influendo negativamente sull'equilibrio del territorio, sui fenomeni di dissesto, erosione e contaminazione, sui processi di desertificazione, sulle dinamiche di trasformazione e sulla bellezza del paesaggio.

In particolare, dal recente rapporto del 2015 elaborato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale sul consumo del suolo emerge una cementificazione pari a 200 chilometri quadrati. Indicazioni assai allarmanti che confermano la tendenza: in venti anni il 15 per cento di suolo naturale è stato trasformato in superficie edificata, con 2,15 milioni di ettari persi; 480 metri quadrati al minuto di territorio sono stati coperti ininterrottamente con asfalto e cemento, edifici e capannoni, servizi e strade, con la conseguente perdita di aree aperte naturali o agricole capaci di assorbire l'acqua in eccesso. Il tutto si combina con il brusco cambiamento climatico e con il rischio idraulico e geologico, con drammatiche conseguenze in termini di perdite di vite umane e di danni materiali.

Di conseguenza la limitazione del consumo del suolo e la sua valorizzazione, anche a mezzo di nuove piantumazioni di verde pubblico, si impongono per le loro ripercussioni sociali, economiche e ambientali. La superficie italiana coperta da boschi e foreste è di 10,4 milioni di ettari, circa il 34 per cento del territorio, e si registra la tendenza a un progressivo aumento, con una stima provvisoria della superficie forestale complessiva in Italia pari a 10,9 milioni di ettari e con un incremento rispetto al 2005 di oltre 600.000 ettari.

Questa deve essere la via scelta.

Un'azione amministrativa virtuosa e sollecita rispetto a queste istanze deve essere ammessa a godere di benefici premianti delle azioni poste in essere, come previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta di legge, che introduce il comma 3-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 113 del 1992. È inoltre opportuno che i criteri di ripartizione delle somme siano stabiliti dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, nell'ambito dei propri poteri consultivi e di monitoraggio attribuiti allo stesso dalla legge.

L'articolo 2 specifica, mediante l'introduzione di un nuovo comma nell'articolo 2 della legge n. 113 del 1992, il criterio di selezione delle tipologia delle essenze da scegliere, che deve essere fondato unicamente con riferimento alle specie autoctone del relativo territorio per la valorizzazione e la tutela dell'ecosistema e del paesaggio del luogo, preservando la biodiversità.

Tale messa a dimora, come indica l'articolo 3, deve avvenire nella zona urbana e non extraurbana, se possibile, privilegiando aree particolarmente degradate o colpite da eventi dannosi naturali o dolosi che abbiano recato nocumento all'ambiente stesso.

L'articolo 4, ai fini del soddisfacimento dell'interesse pubblico primario allo sviluppo del verde pubblico, intende arricchire la previsione del bilancio arboreo annuale con l'inserimento non solo degli alberi piantati in ragione della nuova nascita o del decesso precoce, ma anche di

quelli tagliati o eradicati, così da rendere evidente la valutazione ponderata sullo sviluppo del verde.

In questo senso, del resto, si pone l'ulteriore previsione dell'indicazione del luogo di piantumazione e della ragione per la quale si effettua un intervento sul verde pubblico: in ordine alla piantumazione, se essa sia dovuta a una nuova nascita piuttosto che a un precoce decesso e per il taglio e l'eradicazione, se siano dovuti, a titolo esemplificativo, a ragioni di sicurezza pubblica urbana o ad ammaloramento, decadimento o morte dello stesso albero.

Infine si prevede la pubblicazione del bilancio arboreo annuale *on line* nel sito istituzionale dell'amministrazione nella sezione « Amministrazione trasparente », sub sezione « Informazioni ambientali », in ottemperanza agli obblighi puntuali posti dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 33 del 2013, troppo spesso ignorati. Ne deriva, oltre a tutte le conseguenze di cui al citato decreto legislativo, il diritto di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 dello stesso che, come noto, prevede che la richiesta di accesso civico non debba essere motivata e sia gratuita.

In tal modo si intendono garantire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali assicurando al contempo adeguati livelli di informazione ambientale.

A tale fine si prevede, altresì, che i relativi dati confluiscano su una piattaforma informatica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendere disponibili in formato dati di tipo aperto ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Infine, l'articolo 5 prevede che, poiché la piantumazione di un albero deve assumere concretezza e imperatività, le amministrazioni inadempienti o inerti siano assoggettate all'intervento, pur se eccezionale, di tipo sostitutivo del prefetto, quale ente più vicino ai bisogni dei cittadini, che interviene disponendo le misure adeguate.

In ogni caso, l'intervento sostitutivo deve essere preceduto da una diffida e dall'indicazione di un congruo termine ad adempiere così da consentire un dialogo costruttivo fra le istituzioni interessate, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Ma soprattutto l'azione amministrativa di competenza deve essere indirizzata nella prospettiva di una concreta e sollecita realizzazione e soddisfazione dell'obbligo di piantumazione per lo sviluppo del verde pubblico urbano.

In tal modo, si intende disporre la convergenza di azioni tese a blindare quell'effettività ed efficacia che questa proposta di legge si prefigge finalmente di inaugurare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al fine di assicurare e di promuovere lo sviluppo degli spazi verdi urbani, all'articolo 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113, le parole: « con popolazione superiore a 15.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « con popolazione superiore a 5.000 abitanti » e dopo le parole: « neonato residente » sono inserite le seguenti: « , cittadino residente deceduto di età inferiore a cinquanta anni ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, è aggiunto il seguente:

« *3-bis*. L'adempimento dell'obbligo di porre a dimora un albero di cui al comma 1 costituisce criterio di premialità nell'attribuzione e nella ripartizione delle somme previste a valere sul Fondo rotativo, istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine, il competente Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede all'elaborazione di linee di indirizzo per la fissazione di criteri specifici di ripartizione con apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

ART. 2.

1. All'articolo 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis*. La tipologia delle essenze scelte deve considerare solo ed esclusivamente le specie autoctone del relativo territorio a tutela dell'ecosistema e del paesaggio del luogo, preservando la biodiversità ».

ART. 3.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113, è premesso il seguente periodo: « I comuni provvedono a eseguire la messa a dimora delle piante in zone urbane, privilegiando quelle particolarmente degradate o colpite da eventi dannosi naturali o dolosi ».

ART. 4.

1. All'articolo 3-*bis*, comma 2, della legge 29 gennaio 1992, n. 113, dopo le parole: « il numero degli alberi piantati » sono inserite le seguenti: « e di quelli abbattuti, tagliati o sradicati » e dopo le parole: « del mandato stesso, » sono inserite le seguenti « indicando il luogo di piantumazione e la ragione dell'intervento eseguito, ».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3-*bis* della legge 29 gennaio 1992, n. 113, è aggiunto il seguente:

« *2-bis*. La pubblicazione di cui al comma 1 del presente articolo deve avvenire, entro il 30 maggio di ogni anno, *on line* nel sito istituzionale nella sezione « Amministrazione trasparente » – « Informazioni ambientali », ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I relativi dati confluiscono su una piattaforma informatica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I dati devono essere resi disponibili in formato dati di tipo aperto ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 3-*bis* della legge 29 gennaio 1992, n. 113, è inserito il seguente:

« ART. 3-*ter*. – *1.* Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti

locali, in caso di inadempienza, il prefetto, al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di piantumazione degli alberi alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 1 e di pubblicazione del bilancio arboreo di cui all'articolo 3-*bis*, interviene disponendo le misure adeguate ».

€ 1,00

Stampato su carta riciclata ecologica

17PDL0038350